

**Schema Accordo Contrattuale Centro Socio Riabilitativo Diurno Disabili (CSRD)**

## Sommario

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi.....  | 4  |
| Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale.....                                       | 4  |
| Art. 3 - Durata.....                                                                  | 5  |
| Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività.....             | 5  |
| Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio .....                                      | 6  |
| Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti.....                          | 6  |
| Art. 7 – Classificazione degli ospiti .....                                           | 7  |
| Art. 8 - Prestazioni sanitarie .....                                                  | 8  |
| Art. 9 - Remunerazione del servizio.....                                              | 8  |
| Art. 10 - Quota di contribuzione utenti .....                                         | 10 |
| Art. 11 – Pagamenti e rimborsi.....                                                   | 11 |
| Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione .....                              | 11 |
| Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore.....                | 11 |
| Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora .....                            | 12 |
| Art. 15 - Continuità del servizio .....                                               | 13 |
| Art. 16 – Risorse umane .....                                                         | 14 |
| Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale.....       | 15 |
| Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell'Accordo contrattuale per inadempimento ..... | 16 |
| Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia .....             | 16 |
| Art. 20 - Flussi informativi .....                                                    | 18 |
| Art. 21 – <i>Risorse patrimoniali e gestionali</i> .....                              | 18 |
| Art. 22 - Protezione dei dati personali.....                                          | 19 |
| Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione.....                                  | 19 |
| Art. 24 - Elezione del foro.....                                                      | 20 |
| Art. 25 - Norme finali.....                                                           | 20 |

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'UNIONE/IL COMUNE/L'ASP DI [...<sup>1</sup>...], L'AUSL-IRCCS DI REGGIO EMILIA DISTRETTO DI [...<sup>2</sup>...], E [...<sup>3</sup>...], PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO ACCREDITATO [...<sup>4</sup>...].**

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

**TRA**

**IL COMUNE/UNIONE/ASP DI:**<sup>5</sup> (soggetto/i che assumono impegni economici diretti col Soggetto gestore. Nel caso in cui sia prevista la delega ad ASP, comparirà quest'ultima) *[Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma) ecc....]*

**L'AUSL-IRCCS DI Reggio Emilia, distretto di:**<sup>6</sup> *[Ragione sociale, codice fiscale/partita iva, legale rappresentante (che firma), ecc....]* di seguito AUSL

**E**

**PRODUTTORE**<sup>7</sup> *[Ragione sociale, cod. fiscale/p. iva, legale rappresentante (che firma), ecc....]* da questo punto in poi [...Soggetto gestore<sup>8</sup>...]

**PREMESSE**

1. Il presente Accordo contrattuale si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione del [...<sup>9</sup>...], hanno individuato l'Unione (o Comune) [...<sup>10</sup>...] quale Soggetto Istituzionale Competente (SIC) alla concessione dell'accreditamento;

3. Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale [...<sup>11</sup>...] (e/o altro atto di programmazione distrettuale[...<sup>12</sup>...]) ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

---

<sup>1</sup> Committente Ente Locale

<sup>2</sup> Distretto AUSL di riferimento per la committenza sanitaria. Anche per la gestione del FRNA se indicato da CTSS.

<sup>3</sup> Soggetto gestore intestatario di provvedimento di accreditamento.

<sup>4</sup> Denominazione servizio.

<sup>5</sup> Come nota (1)

<sup>6</sup> Come nota (2)

<sup>7</sup> Come nota (3)

<sup>8</sup> Indicare la definizione scelta (soggetto gestore, soggetto produttore, ecc.) da utilizzare in tutto l'articolato per indicare il produttore. In questo modello: *Soggetto gestore*.

<sup>9</sup> Data del/dei provvedimento/i

<sup>10</sup> Denominazione SIC

<sup>11</sup> Periodo di riferimento

<sup>12</sup> (eventuale) specificare gli atti di programmazione in cui sono stati previsti requisiti e/o condizioni particolari per il servizio oggetto dell'Accordo.

4. L'atto di concessione dell'accreditamento rilasciato da [...<sup>13</sup>...] a [...<sup>14</sup>...] per il servizio [...<sup>15</sup>...], con scadenza [...], con il quale sono certificati in capo al Soggetto gestore in particolare il possesso de:

- L'autorizzazione al funzionamento
- I requisiti generali e specifici relativi al servizio accreditato nei modi, nelle forme e nei tempi previsti dalla DGR 1638/24 e s.m.i.
- I requisiti soggettivi
- La responsabilità gestionale unitaria
- Le coperture assicurative

è acquisito agli atti dai contraenti;

*[<sup>16</sup>].I Comuni dell'ambito distrettuale, con atto n. [...] del [...] hanno delegato l'ASP [...<sup>17</sup>...] alla sottoscrizione del presente Accordo; in tale atto sono anche formulati indirizzi per la conduzione e sono messe a disposizione dell'ASP le risorse necessarie;*

*[<sup>18</sup>]. (eventuale) Il Comune (o altri Enti) [...<sup>19</sup>...] con propria deliberazione del [...] hanno stabilito requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i servizi accreditati (o criteri specifici per il funzionamento del servizio sul territorio di competenza);*

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi**

1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Per le comunicazioni relative al presente Accordo, le Parti eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza:

Comune/Unione dei Comuni/ASP [...] PEC [...] Referente operativo [...]

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di [...] PEC [...] Referente operativo [...]

- per il Soggetto gestore:

[...] PEC [...] Referente operativo [...]

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente a tutti i sottoscrittori eventuali variazioni esclusivamente in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

### **Art. 2 - Oggetto dell'Accordo contrattuale**

1. Il presente Accordo contrattuale regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio [...<sup>20</sup>...] nell'ambito della concessione dell'accreditamento di cui alla premessa.

---

<sup>13</sup> Denominazione SIC come nota (10)

<sup>14</sup> Denominazione Soggetto gestore come nota (3)

<sup>15</sup> Denominazione servizio come nota (4)

<sup>16</sup> Aggiungere solo se è prevista la delega all'ASP. Numerare il comma in sequenza

<sup>17</sup> Denominazione ASP

<sup>18</sup> Numerare il comma in sequenza

<sup>19</sup> Denominazione soggetto/i che hanno richiesto eventuali requisiti aggiuntivi.

<sup>20</sup> Identificare in maniera univoca il servizio e il luogo ove si svolge: *denominazione, struttura, indirizzo, identificativo SIPS struttura, ecc.*

2. Con il presente Accordo il Soggetto gestore oltre agli obblighi assunti in sede di rilascio dell'accreditamento, garantisce:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.
- Il pieno rispetto di quanto stabilito dalla DGR 1638/24 e s.m.i.

### **Art. 3 - Durata**

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento, la validità del presente Accordo decorre dal [...] e si conclude il[...]<sup>21</sup>.

2. Anche in caso di rinnovo del sottostante provvedimento di accreditamento, Il presente Accordo contrattuale non è rinnovabile e i suoi effetti cessano alla scadenza indicata al comma precedente, fatti salvi gli obblighi di continuità previsti dalla vigente normativa specifica e generale.

### **Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio e volumi di attività**

1. Il Soggetto gestore fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- a) - [servizio principale accreditato]<sup>22</sup>
- b) - (eventuale) [inserimenti temporanei (di sollievo)]<sup>23</sup>

*[<sup>24</sup>]. <sup>25</sup>(eventuale) Il Soggetto gestore realizzerà il servizio assicurando i seguenti requisiti (o le seguenti prestazioni), aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento, specificando che:*

- essi non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;*
- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;*
- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'art.9.*

*[<sup>26</sup>]. (eventuale)<sup>27</sup> In base alle esigenze della committenza, potrà essere richiesto al Soggetto gestore un ampliamento del servizio nel limite massimo di [...<sup>28</sup>...] tramite comunicazione del Soggetto istituzionale competente.*

---

<sup>21</sup> Indicare la data di avvio e di scadenza, di norma l'Accordo contrattuale ha durata coincidente con quella dell'accreditamento ovvero **cinque** anni. (Fino a max. trent'anni per particolari accordi legati, p.e., a piani finanziari, di ammortamento, ecc.).

<sup>22</sup> Oltre al numero dei posti e/o prestazioni declinare, secondo l'oggetto dell'Accordo contrattuale, numero max. utenti al giorno, giornate di apertura, periodi di chiusura, orari, luoghi specifici di svolgimento e quant'altro necessario a una chiara e inequivocabile definizione delle modalità di esecuzione.

<sup>23</sup> Specificare

<sup>24</sup> Numerare il comma in sequenza

<sup>25</sup> Le *prestazioni aggiuntive* rispetto alle specifiche da normativa per l'accreditamento del servizio hanno per oggetto l'intero servizio e sono quindi da riferire a tutti i posti, indipendentemente dagli utenti che li occupano, e deve esserne indicata la specifica modalità di remunerazione extra tariffa.

<sup>26</sup> Numerare il comma in sequenza

<sup>27</sup> Solo per gestori accreditati privati.

<sup>28</sup> Non superiore al 20% di quantità di servizio o posti, oppure 4 (quattro) posti.

[<sup>29</sup>]. <sup>30</sup>È consentito al Soggetto gestore l'impiego temporaneo e flessibile dei posti accreditati eccedenti quelli oggetto del presente Accordo contrattuale, per le seguenti tipologie di utilizzo, regolate dalle specifiche forme ammesse e/o da apposito accordo:

- inserimento per lunga permanenza o temporanei gestiti in forma privata dal soggetto gestore;
- inserimenti richiesti da soggetti pubblici che esprimono la committenza di altri ambiti distrettuali, per cittadini residenti in altro ambito distrettuale, previa autorizzazione dell'Ufficio di Piano competente;
- [...<sup>31</sup>...]

[<sup>32</sup>]. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati, nei limiti di quanto obbligatoriamente previsto dalla normativa e dal provvedimento di accreditamento, sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni previste ai sensi dell'art.19, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, almeno [...<sup>33</sup>...] prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

## **Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio**

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITamento;
- dal progetto gestionale
- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale;
- *(eventuale) dalle prestazioni aggiuntive previste dall'art.4.*

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

## **Art. 6 – Accesso al servizio e inserimento degli ospiti<sup>34</sup>**

1. L'accesso al servizio oggetto del presente Accordo contrattuale è disposto a cura del Responsabile Servizio Disabili Distrettuale<sup>35</sup> (SDD), sulla base degli esiti della valutazione effettuata dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) in coerenza con quanto stabilito dai relativi regolamenti locali.

2. Il Soggetto gestore procede all'inserimento sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto in merito dai Requisiti Generali stabiliti

---

<sup>29</sup> Numerare il comma in sequenza

<sup>30</sup> Se contrattualizzati un numero di posti inferiore a quelli accreditati.

<sup>31</sup> Inserire dettaglio di eventuali altre possibilità di utilizzo concesse, rispetto ai posti accreditati non contrattualizzati.

<sup>32</sup> Numerare il comma in sequenza

<sup>33</sup> Indicare il periodo di preavviso concordato per la comunicazione delle variazioni – di norma 30 giorni.

<sup>34</sup> L'articolato ha carattere riepilogativo delle diverse norme e indicazioni regionali in materia. Le indicazioni non sono derogabili. Dettagliare e integrare i singoli punti in base agli accordi con il soggetto gestore.

<sup>35</sup> La definizione di "Responsabile Servizio Disabili Distrettuale (SDD)" non è riferita ad una figura istituzionale in particolare; si tratta di una convenzione per identificare in questo contesto il soggetto responsabile del caso. Modificare con l'indicazione del soggetto che, nella realtà distrettuale, si occupa effettivamente dell'inserimento in struttura e della gestione dei casi riferiti alla disabilità.

per l'accreditamento<sup>36</sup>, ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile SDD e la competente Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM).

3. La documentazione per l'accesso al servizio comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza e il *contratto d'ingresso*<sup>37</sup> previsto all'art.10. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente UVM dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.

4. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza con le seguenti modalità: [...<sup>38</sup>...].

5. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa, secondo i seguenti criteri e modalità: [...<sup>39</sup>...]

La copertura dei posti che si sono resi disponibili è comunque assicurata dalla committenza, di norma, entro [...<sup>40</sup>...] giornate lavorative.

6. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SDD effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti che si sono resi vacanti.

7. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 95%<sup>41</sup> i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione, dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale d'impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale.

Contestualmente, al Soggetto gestore è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero, con i seguenti criteri e limiti: [...<sup>42</sup>...]

8. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, perduri per oltre [...<sup>43</sup>...], il Soggetto gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.

9. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

## **Art. 7 – Classificazione degli ospiti**

1. Prima della ammissione in struttura, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) effettua la valutazione dell'utente, allo scopo di definirne il livello assistenziale e la necessità di interventi infermieristici

<sup>36</sup> Punti 8.4 e 8.5 allegato RG DGR 514/09 e punto 2.2.2 del 2° criterio allegato 2 DGR 1638/24 in base alle rispettive vigenze

<sup>37</sup> Definizione convenzionale, si veda la nota esplicativa all'art.10.

<sup>38</sup> Dettagliare i percorsi per l'accesso ai servizi, ovvero indicare un riferimento codificato (procedura, regolamento, ecc.) al quale si fa rinvio.

<sup>39</sup> Indicare le modalità di gestione delle liste di attesa.

<sup>40</sup> Indicare il numero di giorni entro il quale il posto libero è coperto (max. 7).

<sup>41</sup> Percentuale incorporata nel sistema di remunerazione del servizio (DGR. 292/2014).

<sup>42</sup> Indicare le regole per l'utilizzo straordinario di posti contrattualizzati non occupati e le modalità di ripristino delle disponibilità di accoglienza prevista nell'Accordo contrattuale, una volta allineata la domanda.

<sup>43</sup> Indicare la durata del periodo di mancato raggiungimento della percentuale di utilizzo del servizio, oltre il quale è possibile la richiesta di riduzione dei posti contrattualizzati. Non inferiore a un anno.

e riabilitativi. Il processo di valutazione è articolato e teso a ricondurre la condizione dell'ospite a una delle categorie previste dalla vigente normativa in materia:

- Ospiti con bisogni complessi
- Ospiti con disabilità di livello completo
- Ospiti con disabilità di livello severo
- Ospiti con disabilità di livello moderato
- Ospiti con bisogni lievi

2. Per il servizio oggetto del presente Accordo contrattuale, Il risultato della valutazione per l'anno [.....], primo di validità del presente Accordo, è il seguente:

|               | Bisogni complessi | Livello Completo | Livello Severo | Livello Moderato | Bisogni Lievi |
|---------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Numero ospiti |                   |                  |                |                  |               |

3. Su richiesta del Soggetto gestore, l'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e di bisogni delle persone con disabilità, secondo le seguenti modalità e criteri:

[...<sup>44</sup>...]

ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo.

4. Il risultato dell'aggiornamento della valutazione dei livelli degli utenti è comunicato al Soggetto gestore in via telematica, tramite PEC.

## Art. 8 - Prestazioni sanitarie

Si fa rinvio all'art. 16 per la definizione del fabbisogno di personale infermieristico e riabilitativo.

## Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Accordo contrattuale, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio ha come riferimento il singolo utente ed è determinato in base al costo di riferimento per giornata di assistenza stabilito dalla RER, applicando gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa.

Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.

4. L'importo dei livelli della tariffa calcolati da [...<sup>45</sup>...], sulla base del costo di riferimento del servizio e dei criteri fissati dalla RER sono complessivamente così determinati:

<sup>44</sup> Specificare le modalità, i criteri, la periodicità, i servizi interessati e quant'altro necessario alla procedura delle singole rivalutazioni degli ospiti in struttura.

<sup>45</sup> Inserire la denominazione del soggetto che stabilisce le tariffe.

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Bisogni complessi <sup>46</sup> | €. .... per giornata |
| Livello Completo                | €. .... per giornata |
| Livello Severo                  | €. .... per giornata |
| Livello Moderato                | €. .... per giornata |
| Bisogni Lievi <sup>47</sup>     | €. .... per giornata |

[...<sup>48</sup>...]

5. In base alle disposizioni regionali, [...<sup>49</sup>...] ha stabilito le seguenti percentuali di attribuzione della tariffa:

il [...<sup>50</sup>...] % è posto a carico dei Fondi non autosufficienza.

il [...<sup>51</sup>...] % è posto a carico di risorse proprie dei Comuni di residenza degli utenti ospitati.

*(eventuale)<sup>52</sup> Nell'ambito della parte di tariffa a carico di risorse comunali è stabilita una quota di compartecipazione a carico degli utenti, determinata in dettaglio nel successivo art.10, al quale si fa rimando.*

*[<sup>53</sup>]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, di cui al comma [.....] dell'art.4, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:*

- Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....];

*[<sup>54</sup>]. (eventuale) La remunerazione per il servizio di trasporto nel tragitto casa-centro e viceversa per gli utenti che ne fanno richiesta, realizzato dal Soggetto gestore secondo i termini previsti all'art.4, è determinata in €. [...<sup>55</sup>...] di cui:*

€. [.....] a carico del FRNA.

€. [.....] a carico degli utenti che usufruiscono del servizio.

€. [.....] a carico di [...<sup>56</sup>...].

*[<sup>57</sup>]. Nel corso di validità del presente Accordo contrattuale, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati da [...<sup>58</sup>...].*

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

*[...<sup>59</sup>...]. (eventuale) I costi di altri requisiti o prestazioni aggiuntive di cui al comma [.....] dell'art.4, richieste al Soggetto gestore e non previsti nel calcolo del costo di riferimento regionale, sono calcolati e remunerati separatamente, secondo il seguente dettaglio:*

<sup>46</sup> Maggiorazione rispetto al livello completo max. +40%.

<sup>47</sup> Riduzione rispetto al livello moderato max. -20%.

<sup>48</sup> Specificare anche la tariffa per i inserimenti temporanei (di sollievo), se previsti.

<sup>49</sup> La giunta dell'Unione ovvero Il Comitato di Distretto.

<sup>50</sup> Min. 75% - max. 80% (Limite massimo superabile in via eccezionale, secondo quanto stabilito dalla DGR. 273/2016 e s.m.i.).

<sup>51</sup> Max. 25% - min. 20%

<sup>52</sup> Se prevista la compartecipazione dell'utente.

<sup>53</sup> Numerare in sequenza.

<sup>54</sup> Numerare in sequenza.

<sup>55</sup> Tariffa unitaria concordata con il Soggetto gestore.

<sup>56</sup> Ente locale che si fa carico del residuo costo di trasporto.

<sup>57</sup> Numerare in sequenza.

<sup>58</sup> Soggetto che stabilisce le tariffe.

<sup>59</sup> Numerare in coerenza con i commi precedenti

- *Prestazione: [.....] con remunerazione di € [.....] a carico del Comune di [.....].*

#### **Art. 10 - Quota di contribuzione utenti<sup>60</sup>**

1. La disciplina e la determinazione delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete a [...<sup>61</sup>...] nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

La riscossione delle *quote* a carico degli utenti, *di norma*, compete al Soggetto gestore.

2. La compartecipazione dell'utente è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La quota a carico dell'utente determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, [...<sup>62</sup>...] esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota residua a carico del Comune, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal comune di cui al successivo comma 5.

4. Il Soggetto gestore, l'utente e/o suoi famigliari e/o l'amministratore di sostegno, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un *contratto d'ingresso*<sup>63</sup> con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3..

5. L'accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, nelle more degli adempimenti di cui al comma 3, avviene previa attestazione da parte dei Servizi Territoriali competenti atta ad assicurare:

- il versamento al Soggetto gestore delle risorse nella disponibilità dell'ospite, nel rispetto delle normative vigenti;
- l'impegno del Comune di residenza ad integrare la restante parte della quota di contribuzione a carico dell'utente.

6. Per l'anno [...], primo di validità del presente Accordo contrattuale, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro [...<sup>64</sup>...] per giornata di accoglienza in CSRD

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

---

<sup>60</sup> Articolo da inserire se ed in quanto sia prevista la contribuzione degli utenti *contestualmente* all'obbligo di pagamento direttamente al Soggetto gestore.

<sup>61</sup> Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

<sup>62</sup> Amministrazione locale (Unione dei Comuni o Comune) cui spetta la determinazione della quota utente.

<sup>63</sup> Denominazione convenzionale: qualsiasi documento atto alla definizione e all'accettazione delle condizioni di ingresso dell'ospite

<sup>64</sup> Importo a carico degli utenti

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

#### **Art. 11 – Pagamenti e rimborsi**

1. L'Azienda USL, in qualità di soggetto gestore dei Fondi per la non autosufficienza, liquiderà al Soggetto gestore il dovuto per le tariffe imputabili a detti fondi, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...<sup>65</sup>...]

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà altresì al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, di cui all'art.16, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: [...Intestazione fattura...]
- aventi a oggetto: [...indicazione precisa oggetto della fattura...]
- cui devono essere allegati: [...<sup>66</sup>...]

#### **Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione<sup>67</sup>**

1. Il Soggetto gestore è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli ospiti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel *contratto d'ingresso*, di cui al comma 4 dell'art.10.

*(oppure)*

*1. Il servizio di riscossione delle quote di contribuzione sarà assicurato dal Comune/Unione di [.....] (dall'ASP [.....]) in accordo con il proprio modello organizzativo e regolamentare e con i seguenti impegni nei confronti del Soggetto gestore [...<sup>68</sup>...].*

#### **Art. 13 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore<sup>69</sup>**

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente Accordo contrattuale è onnicomprensivo. È fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, diversi da quanto stabilito all'art.10.

<sup>70</sup>2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La quota di contribuzione è giornaliera e non può essere richiesta anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La quota a carico degli ospiti e/o del Comune e la quota a carico dei Fondi per la non autosufficienza, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la **quota a carico degli ospiti e/o del Comune** è riconosciuta al servizio da cui l'ospite è stato dimesso fino al giorno precedente il trasferimento e dal

<sup>65</sup> Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

<sup>66</sup> Specificare gli allegati alla fattura funzionali al controllo e liquidazione (p.e.: totale giornate, tariffa dovuta, giorni di presenza in struttura e giorni di assenza, ecc.)

<sup>67</sup> Come per art. 10. Nel caso, modificare e integrare in base alle specifiche situazioni.

<sup>68</sup> Indicare gli accordi tra Ente locale (o ASP) e produttore per le modalità di riscossione, il versamento del riscosso, ecc.

<sup>69</sup> Come per art.10 e art.12.

<sup>70</sup> Integrare e modificare in base alle decisioni del comitato di distretto.

giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota carico dei Fondi per la non autosufficienza** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.

- In caso di assenze programmate e/o causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, è previsto il riconoscimento dell'80% del costo di riferimento, fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi calcolati in base a quanto stabilito dal progetto personale dell'ospite in merito alla frequenza.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica è rappresentata dalla quota a carico degli ospiti, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazioni del Comune.

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniuria nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia dell'Accordo contrattuale e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

#### **Art. 14 – Regole per i pagamenti e interessi di mora**

##### *A) Per tariffe Fondi non autosufficienza e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore*

A1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

*A2. [...<sup>71</sup>...]La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.*

*(ovvero)*

*A2. La data di arrivo della nota contabile è attestata dal numero di protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto. La trasmissione della nota deve avvenire preferibilmente attraverso PEC ([bilanciofatture@pec.ausl.re.it](mailto:bilanciofatture@pec.ausl.re.it)); in tal caso fa fede il primo giorno lavorativo dalla ricezione della PEC.*

A3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora.

Gli interessi moratori sono determinati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

A4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

---

<sup>71</sup> **ATTENZIONE:** utilizzare la formula coerente con la tipologia di Soggetto gestore, nel caso in cui sia tenuto a fatturazione elettronica ovvero non sia tenuto a fatturazione elettronica.

A5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

A6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

**B) Per quote di contribuzione a carico degli utenti<sup>72</sup>**

B1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora, con contestuale comunicazione a [...<sup>73</sup>...] dell'avvenuta messa in mora. Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

B2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione pari a euro [...<sup>74</sup>...].

B3. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune di residenza assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune *[dell'importo della sola quota di contribuzione, con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali]*,<sup>75</sup> allegando la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

B4. L'assunzione a proprio carico della quota di contribuzione da parte del Comune di residenza dell'utente moroso è subordinata alla avvenuta comunicazione del procedimento di messa in mora di cui al comma 1., che costituisce condizione necessaria per quanto previsto al comma 3.

**Per prestazioni aggiuntive e quote di contribuzione a carico del Comune**

[...<sup>76</sup>...]

**Art. 15 - Continuità del servizio**

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per

---

<sup>72</sup> Solo se previste quote di contribuzione a carico dell'utente in riscossione diretta da parte del soggetto gestore

<sup>73</sup> Indicare soggetto che deve ricevere la comunicazione (Comune, Servizi Territoriali dell'Unione, ecc.)

<sup>74</sup> (eventuale) Indicare la misura della penale. **Attenzione:** le penali di un importo sproporzionato (in valore assoluto e/o in rapporto alla quota di contribuzione) sono considerate *clausola vessatoria* e devono essere approvate mediante indicazione esplicita di accettazione.

<sup>75</sup> (eventuale)

<sup>76</sup> (eventuale) Indicare le specifiche relative all'eventuale morosità del Comune rispetto al pagamento di servizi aggiuntivi, delle quote di contribuzione assunte a suo carico e per il subentro nei debiti degli utenti definitivamente insolventi.

affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

## Art. 16 – Risorse umane

### Assistenza sociosanitaria

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento.

2. Il livello minimo di operatori sociosanitari è determinato, per l'anno [.....] primo di validità del presente Accordo contrattuale, nel seguente modo:

|                  | n. utenti | rapporto assistenziale da garantire | Unità di personale da garantire |
|------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Livello completo | ...       | 1 : 2                               | ...                             |
| Livello severo   | ...       | 1 : 3                               | ...                             |
| Livello moderato | ...       | 1 : 5                               | ...                             |

### Assistenza infermieristica e riabilitativa

3. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti **prestazioni infermieristiche**:

- n. <sup>77</sup> ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...<sup>78</sup>...] unità equivalenti, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata che verranno rendicontate e retribuite sulla base del tempario adottato dall'AUSL.

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

4. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 41.000,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

5. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di **assistenza riabilitativa**:

- n. <sup>79</sup> ore settimanali programmate, corrispondenti a n. [...<sup>80</sup>...] unità equivalenti, per le finalità previste dalla vigente normativa.
- Prestazioni aggiuntive previste dal PAI/PEI e assistenza indiretta correlata che verranno rendicontate e retribuite sulla base del tempario adottato dall'AUSL.

<sup>77</sup> Minimo 1 ore settimanali fino a 14 utenti o 2 ore settimanali per 15 utenti e oltre (allegato D.2.5 DGR 514/09)

<sup>78</sup> Calcolate sulla base dell'orario di servizio previsto nel contratto di lavoro.

<sup>79</sup> Minimo 1 ore settimanali fino a 14 utenti o 2 ore settimanali per 15 utenti e oltre (allegato D.2.5 DGR 514/09)

<sup>80</sup> Calcolate sulla base dell'orario di servizio previsto nel contratto di lavoro.

La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente a Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

6. Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 38.800,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno.

7. In assenza di specifica normativa, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, in accordo con le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.<sup>81</sup> Il mancato adempimento è causa di risoluzione dell'Accordo contrattuale.

8. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente Accordo contrattuale, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto dell'Accordo contrattuale sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

9. Il soggetto gestore è tenuto al pieno rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e orari di lavoro, nonché delle norme comunitarie in tema di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di contrasto alle discriminazioni e violenze di genere nei luoghi di lavoro.

10. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

#### **Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione dell'Accordo contrattuale**

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del presente Accordo contrattuale è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento *e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5 del presente Accordo.*
- [...<sup>82</sup> ...]

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente Accordo contrattuale ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

<sup>81</sup> In particolare l'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

<sup>82</sup> Altro, specificare.

## **Art. 18 – Sospensione o risoluzione dell’Accordo contrattuale per inadempimento**

1. La sospensione o la revoca dell’accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell’esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Accordo contrattuale, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati inadempimenti contrattuali, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente Accordo, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR.

La comunicazione dovrà contenere l’esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell’ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.

3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l’immediata esecuzione degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:

- 1(uno)% del valore dell’ultimo fatturato **mensile** del presente Accordo contrattuale, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
  - a) Accertata carenza nella cura della persona;
  - b) Accertata carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
  - c) Addebito di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell’eccedente impropriamente fatturato;
  - d) Accertata carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
  - e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
  - f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente Accordo contrattuale, oltre l’eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
- 1(uno)% del valore complessivo del fatturato **annuo** del presente Accordo contrattuale per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.

## **Art. 19 – Revisioni, variazioni, recesso e clausole di salvaguardia**

### *Revisioni ordinarie*

1. Per revisioni ordinarie al presente Accordo, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti.

Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione.

Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.

2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste e applicabili ai seguenti articoli del presente Accordo contrattuale:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 4, comma <sup>[83]</sup> (variazione ammessa nel volume di offerta);
- art. 9, commi 4 e 5, (determinazione e riparto della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente)<sup>84</sup>;
- art. 16 (dotazione risorse umane);

#### *Variazioni soggettive*

3. In base a quanto previsto dalla DGR 1638/2024 e s.m.i. è ammessa la variazione del Soggetto gestore titolare dell'accreditamento per cause di morte, per contratto, ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza. Il nuovo Soggetto gestore, ottenuto il provvedimento di accreditamento, subentra in tutti gli obblighi e diritti previsti dal presente accordo contrattuale.

4. In caso di variazione, il Soggetto gestore subentrante è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto all'art. 2112 del Codice civile in materia di stabilità nei rapporti di lavoro, per garantire la continuità occupazionale del personale impiegato e a beneficio della continuità assistenziale.

#### *Recesso*

5. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a [...<sup>85</sup>...], comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione e modifica della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

#### *Clausole di salvaguardia*

6. Nel caso in cui il Soggetto Istituzionale Competente proceda con la sospensione o la revoca dell'accreditamento, ovvero nel caso in cui il Soggetto gestore decida di rinunciare all'accreditamento e alla conseguente prosecuzione del rapporto contrattuale, se è verificato il permanere di condizioni di sicurezza per gli ospiti, Il Soggetto gestore garantisce il proseguimento del servizio alle medesime condizioni previste dal presente Accordo, fino al trasferimento degli ospiti in altra struttura accreditata o al subentro di un nuovo gestore.

---

<sup>83</sup> Indicare il comma corretto dell'art.4 in base alla numerazione assegnata

<sup>84</sup> Se prevista la contribuzione degli ospiti

<sup>85</sup> Specificare l'importo dell'indennizzo e/o la modalità di calcolo dello stesso (p.e.: 50% del danno emergente).

7. Alla scadenza del presente Accordo, continuano a sussistere gli obblighi delle parti in relazione agli utenti in regime di lungo-assistenza già inseriti che scelgano di rimanere ospiti della struttura, per i quali sono mantenuti i medesimi livelli assistenziali e la medesima regolazione tariffaria rispetto alla quota utente e alla quota a carico del servizio pubblico stabiliti dal presente Accordo.

## **Art. 20 - Flussi informativi**

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima.

Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22).

2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura ai committenti i seguenti flussi informativi:

- Una relazione annuale che evidenzia gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori prefissati.
- [...<sup>86</sup>...]

<sup>87</sup>*All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore dei Fondi per la non autosufficienza:*

- *Elenco mensile degli ospiti classificati per tipologie di inserimento che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, C.F., periodo di presenza, ecc., entro il [...<sup>88</sup>...] del mese successivo;*
- *elenco nominativo del personale infermieristico e riabilitativo impiegato con specifica del titolo di studio conseguito e iscrizione all'Albo, se prevista, pertinente al profilo professionale;*
- *Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura, entro il mese di [...<sup>89</sup>...] dell'anno successivo;*
- [...<sup>90</sup>...]

*A L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se delegata):*

- [...<sup>91</sup>...]

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

## **Art. 21 – Risorse patrimoniali e gestionali<sup>92</sup>**

*Risorse patrimoniali<sup>93</sup>*

1. *I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà di [...<sup>94</sup>...], utilizzati per la realizzazione del servizio oggetto dell'Accordo contrattuale, sono indicati in apposito Contratto di regolamentazione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;*

---

<sup>86</sup> Altri, specificare

<sup>87</sup> (eventuale) specificare nel caso di flussi informativi specifici per ciascun committente.

<sup>88</sup> Specificare data

<sup>89</sup> Specificare data

<sup>90</sup> Altro, specificare.

<sup>91</sup> Specificare.

<sup>92</sup> Eventuale, nel caso di utilizzo di beni o servizi di proprietà della committenza.

<sup>93</sup> Se il soggetto produttore eroga le prestazioni all'interno di un immobile di proprietà pubblica, o utilizzando beni patrimoniali pubblici, l'Accordo contrattuale dovrà essere accompagnato da un contratto di regolamentazione dell'uso dei beni in parola.

<sup>94</sup> Denominazione dell'Ente proprietario dei beni.

*2. Il Contratto di regolamentazione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;*

*3. La copertura assicurativa per danni a terzi – inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro – a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore spetta al Soggetto gestore medesimo.*

*Risorse gestionali<sup>95</sup>*

*1. L'Unione dei Comuni/Comune/ASP (se sub committente) s'impegna a fornire con regolarità e costanza al Soggetto gestore i seguenti servizi: [...<sup>96</sup>...]*

## **Art. 22 - Protezione dei dati personali**

1. I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

1.1 Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.

1.2 Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni.

1.3 Le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa vigente.

1.4 Eventuali variazioni nel rapporto tra gli Enti che dovessero modificare le modalità di trattamento dei dati personali degli interessati potranno essere oggetto di appositi conseguenti accordi di contitolarità o designazione di responsabilità ai sensi degli artt. 26 e 28 GDPR 2016/679.

## **Art. 23 - Spese contrattuali e di registrazione**

*Registrazione<sup>97</sup>*

[<sup>98</sup>]1. Il presente Accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

*(ovvero)*

[<sup>99</sup>]1. Il presente Accordo contrattuale non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art 1 della tabella annessa al DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

---

<sup>95</sup> Nel caso in cui la Committenza si impegni a fornire direttamente specifici fattori produttivi. Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione da specificare all'art.10.

<sup>96</sup> Definire il tipo di fattore, l'entità e la modalità di remunerazione (pagamento diretto, sconto retta, ecc.).

<sup>97</sup> Selezionare l'opzione in base alla natura giuridica del Soggetto gestore

<sup>98</sup> Per Soggetti gestori privati

<sup>99</sup> Per Soggetti gestori pubblici

*Imposta di bollo*<sup>100</sup>

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione n. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

[<sup>101</sup>]L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il \_\_\_\_<sup>102</sup> % di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

(ovvero)

[<sup>103</sup>]2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

*Imposta di bollo*<sup>104</sup>

2. La presente scrittura privata, redatta in [...<sup>105</sup>...] originale, una per ciascuna delle parti, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2, Tariffa, Allegato A, Parte prima – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche e integrazioni).

L'imposta è assolta in proprio da ciascun contraente.

**Art. 24 - Elezione del foro**

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

**Art. 25 - Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Accordo contrattuale, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

LUOGO E DATA DI STIPULA

FIRME DEI COMMITTENTI E DEL PRODUTTORE

<sup>100</sup> In caso di sottoscrizione digitale con tutte le firme incluse in unico file

<sup>101</sup> Facoltativo. Se previsto il recupero degli oneri fiscali, indicare la percentuale a carico dei contraenti. (N.B.: il soggetto passivo dell'imposta di bollo non è normato. Il DPR 642/72 prevede un generico principio solidaristico tra i sottoscrittori).

<sup>102</sup> Indicare la percentuale

<sup>103</sup> Per i soggetti individuati al comma 1 dell'art.82, D.lgs. 117/2017 (Enti del terzo settore).

<sup>104</sup> In caso di Accordo contrattuale in forma cartacea.

<sup>105</sup> *Duplici, triplice...* numero delle copie cartacee sottoscritte in originale nelle quali è redatto l'Accordo contrattuale (uguale al numero dei contraenti)